



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Ai Sig.ri Clienti
Loro indirizzi

Circolare n. 012 del 29/03/2018

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Oggetto: Certificazione Unica sanzioni, ravvedimento operoso e modalità di consegna

Anche quest'anno sono previste pesanti sanzioni per il mancato invio delle **Certificazioni Uniche** all'Agenzia delle Entrate entro il termine del **7 marzo**. L'**articolo 4 D.P.R. 322/1998** dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la **sanzione di 100 euro**, con un **massimo di 50.000 euro** per sostituto d'imposta.

Tuttavia, se la certificazione è **correttamente trasmessa entro 60 giorni** dal termine di presentazione del 7 marzo, **la sanzione è ridotta ad un terzo, pari ad euro 33,33** per ogni certificazione, con un **massimo di euro 20.000**.

Per effetto della **Legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 933 della L. 205/2017**, è stata prevista la possibilità di inviare telematicamente le certificazioni uniche contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 730 precompilata**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Pertanto, sarà possibile differire al **31 ottobre** l'invio delle certificazioni uniche riguardanti, ad esempio: i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; i compensi erogati a **contribuenti forfetari** o a **minimi**,

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

ancorché non assoggettati a ritenuta; le **provvigioni**; i corrispettivi erogati dal **condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto; i **redditi esenti**.

Per quanto riguarda la **consegna della certificazione** al contribuente-sostituito, si rammenta che il **sostituto d'imposta** deve consegnare la **Certificazione Unica 2018** in duplice copia al contribuente-sostituito (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), entro il prossimo **31 marzo**, ovvero **entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro**.

È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere la **certificazione in formato elettronico**. Tale modalità di consegna potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare tale certificazione rilasciata per via elettronica, mentre, deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta fermo, in capo al sostituto d'imposta, l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di **ricevere in via elettronica la certificazione**, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Ciò detto, nel caso di omessa, infedele o **tardiva consegna** della certificazione al contribuente-sostituito si potrebbe incorrere in **sanzioni** di cui all'**articolo 11, comma 1, lettera a), D. Lgs. 471/1997**, che punisce con una **sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro** le omissioni di ogni comunicazione prescritta dalla legge, ovvero l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.



Tuttavia, nel caso in cui la certificazione unica sia **consegnata** al contribuente-sostituito in data successiva al termine stabilito, ma comunque in tempo utile per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e dei relativi versamenti, non pare siano applicabili sanzioni, in quanto si ritiene che la suddetta violazione rientri tra quelle **meramente formali**; nella pratica non si rilevano in questi anni, particolari casistiche di applicazione della stessa.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini e Colombini